



Unione dei Comuni Terre e Fiumi

Copparo - Riva del Po - Tresignana

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 57 DEL 10-12-2024

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL'UNIONE TERRE E FIUMI, AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA L.R. 15/2001 E S. M. I., A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE DI CUI ALLA L.R. 24/2017 CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE

Dato atto che:

1. La seduta si svolge tramite videoconferenza attraverso la piattaforma ZOOM in conformità all'art. 28 del Regolamento del Consiglio dell'Unione
2. Il Segretario Generale, il Presidente del Consiglio e il Presidente dell'Unione si trovano presso la loro abitazione.
3. Giustificano l'assenza i Consiglieri:

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

EVIDENZIATO che:

- è stata costituita l'Unione dei Comuni Terre e Fiumi tra i Comuni di Copparo Riva del Po (derivante dalla fusione del Comune di Berra con il Comune di Ro) e Tresignana (derivante dalla fusione del Comune di Formignana con il Comune di Tresignana), con atto costitutivo rogato dal Notaio Felice Trevisani di Copparo, in data 01/12/2009, rep. n. 66385 e registrato a Ferrara in data 11/12/2009 al n.9432 serie 1T, conferendo alla stessa varie funzioni fra cui quella afferente alla pianificazione, l'urbanistica e la Gestione del Territorio come da Convenzione Rep. 14948 in data 19/4/2010, successivamente riconfermata con Convenzione Rep 38 ADU del 15/09/2015 e con Convenzione di Rep. 101 del 03/08/2021;
- con il Decreto n. 21 del 31/12/2021 il Presidente dell'Unione ha conferito a Trevisani Silvia l'incarico di Responsabile del Settore Programmazione Territorio – Turismo, nonché Responsabile Tecnico per le Aree Interne;

VISTE:

- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e, in particolare, l'art. 4, che prevede che i Comuni procedano alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera h, della medesima legge;

- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" e, in particolare, l'art. 2, che prevede che i Comuni provvedono alla classificazione acustica del proprio territorio per zone omogenee, in coerenza con i criteri e le condizioni fissati dalla Regione stessa;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 2053/2001, con la quale sono stati fissati i criteri di cui all'art. 2 della L.R. 15/2001;

CONSIDERATO che:

- l'Unione Terre e Fiumi ha approvato la classificazione acustica dei territori dei Comuni ad esso afferenti unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvati con Deliberazione del Consiglio dell'Unione del 29 settembre 2015, n. 42, suddivisa in "Classificazione Acustica Strategica", facente parte integrante del PSC, e "Classificazione Acustica Operativa", facente parte integrante del RUE, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della L.R. 20/2000 e s. m. i.;
- la medesima Unione, con propria Deliberazione del Consiglio del 30 marzo 2023, n. 9, efficace dal 24/05/2023 (data di pubblicazione dell'avviso sul BURERT), ha approvato il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), ai sensi della L.R. 24/2017, e che tale Piano ha sostituito in toto i precedenti strumenti approvati ai sensi della L.R. 20/2000, ovvero il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e il Piano Operativo Comunale (POC), precisando che, per quanto attiene alla classificazione acustica, rimane in vigore quella allegata al PSC e al RUE fino al suo adeguamento al nuovo PUG;

RILEVATA la necessità di provvedere, pertanto, all'aggiornamento della classificazione acustica dei territori comunali facenti parte dell'Unione al nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) approvato con D.C.U. n. 9/2023;

DATO ATTO che:

- per l'aggiornamento di cui trattasi si è reso necessario affidare a professionista esterno, avente le competenze in acustica, ai sensi ai sensi del D.P.C.M. 31/03/1998, e iscritto al Registro dei tecnici acustici abilitati presso ENTECA, ai sensi del D.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42;
- per detto incarico si è provveduto con Determina del Responsabile del Settore Programmazione del Territorio, n. 164 del 29/04/2023, individuando il professionista nella persona dell'Ing. Luigi Giuliani, dello Studio Giuliani Servizi di ingegneria s.r.l., con sede legale in Via della Chiesa, 3 a Rovereto (Ferrara), C.F. e P.IVA 02016570380;
- Con propria Deliberazione n. 56 del 28/12/2023 è stata adottata la proposta di Piano inter-Comunale di Classificazione Acustica dell'Unione, composto dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica;
 - Norme di attuazione;
 - Tav. 1.A. Inquadramento generale, in scala 1:10.000;
 - Tav. 1.B. Inquadramento generale, in scala 1:10.000;
 - Tav. 1.C. Inquadramento generale, in scala 1:10.000;
 - Tav. 1.D. Inquadramento generale, in scala 1:10.000;
 - Tav. 1.E. Inquadramento generale, in scala 1:10.000;
 - Tav. 1.F. Inquadramento generale, in scala 1:10.000;

- Tav. 2.A. Comune di Riva del Po – Centri di Berra, Cologna e Serravalle, in scala 1:5.000;
- Tav. 2.B. Comune di Riva del Po – Centri di Ro, Zocca, Guarda, Alberone, Ruina, in scala 1:5.000;
- Tav. 2.C. Comune di Copparo – Capoluogo, in scala 1:5.000;
- Tav. 2.D. Comune di Copparo – Frazioni, in scala 1:5.000;
- Tav. 2.E. Comune di Tresignana – Centri di Formignana e Brazzolo, in scala 1:5.000;
- Tav. 2.F. Comune di Tresignana – Centri di Tresigallo, Final di Rero, Roncodigà, Rero, in scala 1:5.000.
- La predetta proposta di piano è stata depositata presso la sede del Settore Programmazione del Territorio, nonché rese disponibile alla pagina <https://www.unioneterrefiumi.fe.it/ae00741/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idx/esto/393> del sito dell'Unione, dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione sul BURERT n. 45 del 14/02/2024 e fino al giorno 15/04/2024, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della L.R. 15/2001 e s. m. i.;
- Del medesimo deposito è stata data notizia anche sul sito dell'Unione, home page e sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Pianificazione e governo del territorio", ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s. m. i., e su quelli dei Comuni afferenti, nonché ai Comuni contermini e alla Provincia di Ferrara, mediante PEC Prot. 3179 del 14/02/2024;
- Nel periodo di deposito non sono pervenute osservazioni da parte di privati cittadini alla proposta di piano, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. 15/2001 e s. m. i.;
- Considerato che non sono pervenute segnalazioni da parte dei Comuni contermini, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L.R. 15/2001 e s. m. i.;
- Il competente Servizio Sistemi Ambientali di Arpae è espresso il proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. 15/2001 e s. m. i., con Prot. 52466/2024 del 19/03/2024, acquisito al Protocollo Unione n. 5681 nella medesima data, con la seguente prescrizione: *"In considerazione della dimensione strategica del nuovo strumento urbanistico e, conseguentemente, delle fisiologiche dinamiche cui il territorio è sottoposto, ad esempio a seguito della stipula e all'attuazione degli AO e dei PAIP, si ritiene utile prevedere, a livello normativo, un aggiornamento periodico della classificazione acustica che, al di là di eventuali varianti apportate a corredo degli strumenti urbanistici attuativi, possa fare il punto della situazione relativamente a tutte le trasformazioni attuate o disattese rispetto alle previsioni del PUG. La periodicità di un tale aggiornamento potrà essere opportunamente definita dall'Amministrazione, nelle NTA della classificazione acustica; un periodo di tempo congruo si ritiene, tuttavia, quantificabile in cinque anni, medesima periodicità stabilita per mappature e piani d'azione dei Comuni individuati come Agglomerato ai sensi del DLgs 194/2005 (in Emilia-Romagna, tutti i Comuni capoluogo di provincia)";*
- Il Responsabile del Settore Programmazione del Territorio, con nota Prot. 7418 del 15/04/2024, ha presentato n. 3 osservazioni d'ufficio riassunte nell'Allegato A;
- Il Responsabile del Settore SUEI/SIT/Toponomastica, con note assunte ai Prot. 7409-7410-7411 del 15/04/2024, ha presentato n. 3 osservazioni distinte in vari punti, sia normative che cartografiche, riassunte nell'Allegato A.

DATO ATTO che il Responsabile della Programmazione Territorio, con il proprio ufficio e con il supporto del Coordinatore Esterno Giuliani Servizi s.r.l., ha effettuato l'istruttoria tecnica alle suddette osservazioni, nonché del parere favorevole con prescrizioni di Arpae, con la proposta di controdeduzioni come elencate nel predetto elaborato Allegato A;

RITENUTO necessario adeguare e aggiornare le Norme di attuazione e le Tavole 1.C, 1.D, 1.F, 2.A, 2.C e 2.Fn del Piano, secondo le controdeduzioni proposte;

VISTI gli elaborati aggiornati redatti dal Settore Programmazione del Territorio, coadiuvato dall'Ing. Luigi Giuliani, tecnico competente in acustica, ai sensi ai sensi del D.P.C.M. 31/03/1998, ovvero:

- Norme di attuazione;
- Tav. 1.C. Inquadramento generale, in scala 1:10.000;
- Tav. 1.D. Inquadramento generale, in scala 1:10.000;
- Tav. 1.F. Inquadramento generale, in scala 1:10.000;
- Tav. 2.A. Comune di Riva del Po – Centri di Berra, Cologna e Serravalle, in scala 1:5.000;
- Tav. 2.C. Comune di Copparo – Capoluogo, in scala 1:5.000;
- Tav. 2.F. Comune di Tresignana – Centri di Tresigallo, Final di Rero, Roncodigà, Rero, in scala 1:5.000;

RITENUTO, quindi, di procedere all'approvazione della Classificazione Acustica proposta, in aggiornamento al Piano Urbanistico Generale vigente nell'Unione Terre e Fiumi;

RICHIAMATI:

- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447";
- il D.lgs. 19 agosto 2005, n. 194 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione del rumore ambientale";
- la legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 9 ottobre 2001, n. 2053 "Criteri e condizioni per la classificazione del territorio ai sensi dell'Art. 2 della Legge Regionale 15/2001";
- il Piano Urbanistico Generale (PUG) dell'Unione Terre e Fiumi, afferente ai territori dei Comuni di Copparo, Riva del Po e Tresignana, approvato con D.C.U. n. 9/2023;

Preso atto della discussione e delle relazioni riportate nel documento accluso (Allegato 1 - Interventi);

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, espresso dal Responsabile Settore Programmazione del Territorio del Territorio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e precisato che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visto il parere della Commissione Consigliare in data _____ agli atti;

Con voti favorevoli n. _____, contrari n. _____, astenuti n. _____, palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di controdedurre alle osservazioni pervenute dall'Ufficio di Piano del Settore Programmazione del territorio, con nota Prot. 7418 del 15/04/2024, e dal Responsabile del Settore SUEI/SIT/Toponomastica, con note assunte ai Prot. 7409-7410-7411 del 15/04/2024, nonché alle prescrizioni parere Arpae (Prot. 52466/2024 del 19/03/2024), come citati in premessa, secondo quanto indicato all'Allegato A, parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il Piano inter-Comunale di Classificazione Acustica dell'Unione Terre e Fiumi, afferente ai territori dei Comuni di Copparo, Riva del Po e Tresignana, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 e s. m. i., adottato con precedente Deliberazione n. 56 del 28/12/2023, così come aggiornato secondo le controdeduzioni di cui al precedente punto 1, costituito dai seguenti elaborati, facenti parte integrante del presente atto, redatti dall'Ufficio di Piano, Settore Programmazione del Territorio dell'Unione, coadiuvato dall'ing. Luigi Giuliani, tecnico competente in acustica:
 - Relazione tecnica;
 - Norme di attuazione;
 - Tav. 1.A. Inquadramento generale, in scala 1:10.000;
 - Tav. 1.B. Inquadramento generale, in scala 1:10.000;
 - Tav. 1.C. Inquadramento generale, in scala 1:10.000;
 - Tav. 1.D. Inquadramento generale, in scala 1:10.000;
 - Tav. 1.E. Inquadramento generale, in scala 1:10.000;
 - Tav. 1.F. Inquadramento generale, in scala 1:10.000;
 - Tav. 2.A. Comune di Riva del Po – Centri di Berra, Cologna e Serravalle, in scala 1:5.000;
 - Tav. 2.B. Comune di Riva del Po – Centri di Ro, Zocca, Guarda, Alberone, Ruina, in scala 1:5.000;
 - Tav. 2.C. Comune di Copparo – Capoluogo, in scala 1:5.000;
 - Tav. 2.D. Comune di Copparo – Frazioni, in scala 1:5.000;
 - Tav. 2.E. Comune di Tresignana – Centri di Formignana e Brazzolo, in scala 1:5.000;
 - Tav. 2.F. Comune di Tresignana – Centri di Tresigallo, Final di Rero, Roncodigà, Rero, in scala 1:5.000.
3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Programmazione del Territorio e al Garante per la comunicazione e partecipazione di provvedere, ciascuno per le proprie competenze, a quanto previsto dalla L.R. 15/2001 e s. m. i., per la predisposizione di ogni conseguente adempimento necessario al completamento del procedimento e, in particolare, a:
 - a) pubblicare il presente atto nella pagina di Amministrazione Trasparente, sotto-sezione Programmazione e governo del territorio, nonché nella sezione del Settore Programmazione del territorio, completo di tutti gli elaborati aggiornati;

- b) pubblicare la notizia dell'avvenuta approvazione sul BURERT;
 - c) trasmettere il medesimo piano alla Provincia di Ferrara, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. 15/2001 e s. m. i., nonché all'Arpae - Servizio Sistemi Ambientali;
4. Di dare atto che, dalla data di esecutività della presente deliberazione, sono abrogate le previgenti "Classificazione Acustica Strategica" e "Classificazione Acustica Operativa", allegate rispettivamente al Piano Strutturale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), ancora in vigore fino all'adeguamento della classificazione acustica al Piano Urbanistico Generale (PUG).

Successivamente,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Con voti favorevoli n. _____, contrari n. _____, astenuti n. _____, palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere a dare pronta esecuzione al deliberato ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

Proposta N. 57
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - UFF. DI PIANO

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL'UNIONE TERRE E FIUMI, AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA L.R. 15/2001 E S. M. I., A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE DI CUI ALLA L.R. 24/2017 CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
TREVISANI SILVIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATO A
RELAZIONE DI RISPOSTA ALLE
OSSERVAZIONI E CONTRIBUTI DI ENTI, PRIVATI E OSSERVAZIONI D'UFFICIO
ALLA PROPOSTA DI PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE
ADOTTATA D.C.U. N. 56 DEL 28/12/2023

1 – Premessa e lettura delle controdeduzioni

Dopo l'adozione del Piano di Classificazione Acustica Comunale dei Comuni di Copparo, Riva del Po, Tresignana, ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. 15/2001, aggiornato in adeguamento al Piano Urbanistico generale PUG approvato, si è proceduto al deposito del Piano e alla Pubblicazione della Notizia di avvenuto deposito sul sito web dei Comuni su citati, nonché sul sito web dell'Unione Terre e Fiumi e sul BURERT n.45 del 14.02.2024 periodico (Parte Seconda), fino al 15/04/2024, ai fini della presentazioni di eventuali Osservazione.

L'Ente ARPAE ha espresso il proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. 15/2001 e s. m. i., con Prot. 52466/2024 del 19/03/2024, acquisito al Protocollo Unione n. 5681 nella medesima data, con la seguente **prescrizione**: *"In considerazione della dimensione strategica del nuovo strumento urbanistico e, conseguentemente, delle fisiologiche dinamiche cui il territorio è sottoposto, ad esempio a seguito della stipula e all'attuazione degli AO e dei PAIP, si ritiene utile prevedere, a livello normativo, un aggiornamento periodico della classificazione acustica che, al di là di eventuali varianti apportate a corredo degli strumenti urbanistici attuativi, possa fare il punto della situazione relativamente a tutte le trasformazioni attuate o disattese rispetto alle previsioni del PUG. La periodicità di un tale aggiornamento potrà essere opportunamente definita dall'Amministrazione, nelle NTA della classificazione acustica; un periodo di tempo congruo si ritiene, tuttavia, quantificabile in cinque anni, medesima periodicità stabilita per mappature e piani d'azione dei Comuni individuati come Agglomerato ai sensi del DLgs 194/2005 (in Emilia-Romagna, tutti i Comuni capoluogo di provincia),*

La sopra riportata richiesta di Arpae si ritiene **accoglibile**, integrando l'art. 3 delle Norme di attuazione con il seguente comma 4:

4. Ogni cinque anni è previsto un aggiornamento periodico della classificazione acustica che, al di là di eventuali varianti apportate a corredo degli strumenti urbanistici attuativi, rilevi lo stato di attuazione relativamente alle trasformazioni attuate o disattese rispetto alle previsioni del PUG [comma inserito su prescrizione del Servizio Sistemi Ambientali di Arpae, prot. 52466/2024 del 19/03/2024].

NON SONO PERVENUTE OSSERVAZIONI DA PARTE DI ALTRI ENTI O PRIVATI, ma soltanto osservazioni d'Ufficio e da parte del Settore SUEI/SIT/Toponomastica dell'Unione, che si riportano nella tabella che segue.

Osservazioni del Settore SUEI/SIT/Toponomastica				
Prot.	Oggetto	Tipologia modifica	Motivazione	Proposta di Risposta
N. 7409 del 15/4/24	1. Nelle Tav. 1.D e 2.C, la struttura socio-sanitaria privata, Casa Residenza per An-ziani CIDAS Curina, sita in Via Pietro Nenni, 26 a Copparo, non è individuata in classe I, come previsto dalla D.G.R. 2053/2001; 1. 2. Nelle Tav. 1.C e 2.A, la struttura socio-sanitaria privata, Casa di Riposo Casa Protetta Dott. Attilio Capatti, sita in Via Attilio Capatti, 31 a Serravalle (Comune di Riva del Po), non è individuata in classe I, come previsto dalla D.G.R. 2053/2001.	Cartografica	Refusi	ACCOGLIMENTO. (Modifiche oggetto di osservazione d'Ufficio)
N. 7411 del 15/4/24	Si chiede la modifica della Classificazione III di insediamenti produttivi sparsi nel territorio rurale come segue: - CLASSE IV per le attività complementari alle strade come i distributori di carburanti; - CLASSE IV a creazione di una "fascia di rispetto" di circa 50 m esterna ai confini per attività produttive in classe V e VI - CLASSE V per le attività produttive in territorio rurale con attività esclusivamente diurna - CLASSE VI per le attività produttive caratterizzate da ciclo continuo (come la Berco di Copparo) Localizzazione esemplificativa dell'area/edificato interessato: - CTPack srl - Vortex Hydra SR - ZANELLA ARREDAMENTI DI ZANELLA MAURO & C. - S.A.S. - SOCIETA' AGRICOLA GHIRARDI S.A.S. DI GHIRARDI DUILIO & C. - MAISON 83 SOCIETA' AGRICOLA - Alfa Omega - MazzoniServizi Srl - Ex Mobilificio Dall'Ara di Lin Xin Yi - Recicla SRL - Ferraresi Commercio Rottami - G.A.D.E. srl	Cartografica	Al fine di render la classificazione acustica maggiormente aderente alla realtà territoriale, si propone di individuare cartograficamente le attività produttive di tipo manifatturiero, terziario o commerciale ad alto flusso di traffico indotto, presenti in territorio rurale, attribuendo la classe V propria delle zone produttive all'intera superficie territoriale di pertinenza dell'attività. Si agevolerebbe in tal modo l'esercizio delle attività produttive esistenti in territorio rurale, attraverso l'assegnazione dei giusti limiti alla rumorosità interna ammissibile. Si propone inoltre di individuare all'esterno delle aziende in classe V una "fascia di ambientazione" di classe IV, della profondità di almeno 50 m, onde evitare per le stesse attività l'onere di verificare l'impatto acustico a confine in conseguenza dell'approvazione del piano di risanamento acustico (per norma conseguente alla classificazione acustica). Infatti successivamente alla approvazione del piano di risanamento acustico, si dovrebbe imporre di valutare tutte le situazioni in cui due aree di classe non contigua si affiancano, come sarebbero appunto aree produttive in classe V rispetto al territorio rurale in classe III. La detta fascia di ambientazione avrebbe anche la funzione di predisporre una classificazione acustica che concorra ad evitare che a ridosso delle attività produttive esistenti possano essere legittimamente proposti insediamenti generalmente incompatibili con la classe IV, come gli insediamenti residenziali.	NON ACCOGLIMENTO: La proposta non risponde ai disposti della DGR 2053/2001, che detta criteri specifici nell'individuazione delle UTO (Unità Territoriali Omogenee) a cui vengono attribuite le diverse classi acustiche. Inoltre, la L.R. 15/2001, art. 4, prevede una coerenza fra la Classificazione Acustica e gli Strumenti Urbanistici, motivazione per la quale si sta adeguando la Classificazione Acustica, precedentemente allegata al PSC e al RUE, al PUG approvato il 30/03/2023. Le attività produttive presenti nel Territorio Rurale sono siti puntuali, casi di insediamenti sparsi e non tessuti o zone vaste, tali da poterle declinare e contraddistinguere quali unità territoriali omogenee e a cui, per coerenza, corrispondere anche una zonizzazione urbanistica diversa rispetto l'intorno. A tal proposito, si rimanda alla Relazione Generale al PCCA, nella quale si specifica che: <i>"Riguardo le singole attività produttive presenti nel tessuto urbano (prevalentemente residenziale) o nel territorio rurale, va specificato che il PUG prevede il mantenimento degli usi legittimamente in essere fino alla loro dismissione; successivamente, gli immobili devono essere recuperati per usi compatibili con il tessuto urbano, definiti all'art. 3.10 della Disciplina Urbanistica, o del territorio rurale, definita all'art. 4.4 della medesima Disciplina urbanistica, in cui ricadono.</i> <u>Alla luce di questi principi generali, e in coerenza con il principio dettato al punto 2.1 della DGR 2053/2001 di non frammentare eccessivamente il territorio, ricercando aggregazioni con caratteristiche sufficientemente omogenee, si è ritenuto opportuno di non inserire in classe V tali attività sparse, ma di normarle con apposito dettato nelle NTA, distinguendo fra quelle coerenti con il</u>

Osservazioni del Settore SUEI/SIT/Toponomastica				
Prot.	Oggetto	Tipologia modifica	Motivazione	Proposta di Risposta
				<u>contesto in cui ricadono e quelle “incongrue” e impartendo le relative prescrizioni da osservare.”</u> Inoltre, si rileva che dalle fonti normative e dalla giurisprudenza è palese che l’obiettivo primario della Classificazione Acustica è quello di garantire il miglioramento del clima acustico e, quindi, della compatibilità ambientale e, pertanto, l’individuazione di singole attività in classe acustica diversa rispetto l’intorno comporterebbe un peggioramento del clima acustico del contesto. In riferimento agli specifici casi indicati nell’osservazione, si evidenzia che: – i distributori di carburante, rientrando nella fascia di pertinenza stradale, sono già classificati come la strada dalla quale vi si accede, ovvero in classe III o IV, in base alle caratteristiche della stessa (vedi Relazione generale). – La Ditta Berco, in procedimenti agli atti dell’Ente, ha dichiarato di rientrare in classe V. Si evidenzia, altresì, che i titolari delle Ditte citate, non hanno presentato osservazione nei termini previsti. Infine, si rileva che NON risultano allegati stralci cartografici citati nell’osservazione.
7410 del 15/4/24	Modifiche a vari articoli delle Norme Art 3 modifiche alla classificazione acustica 1. La classificazione acustica del presente Piano può essere modificata al fine di migliorare il clima acustico del territorio dell’Unione. 2. Tale modifica può intervenire nei seguenti casi: – Modifiche e/o varianti al Piano Urbanistico Generale (PUG); – Approvazione di Accordi Operativi o Piani Attuativi di Iniziativa Pubblica, in attuazione del PUG, o di varianti ai Piani Urbanistici Attuativi (PUA) o di Piani Particolareggiati approvati ai sensi della previgente normativa urbanistica; – <i>procedimenti abilitativi speciali previsti dall’ordinamento vigente, che consentano interventi diretti in deroga al PUG o che ne comportino variante;</i> – Individuazione di aree particolarmente protette, da inserire in classe I, ai sensi del successivo Art. 4. ...omissis...	Normativa	Si propone di prevedere tra i casi di modifica alla classificazione acustica, anche i casi di variante indotta da una modifica allo stato di fatto o di progetto, attuabile con intervento edilizio diretto, senza variante al PUG o Accordo Operativo, come ad esempio: – ampliamento di impianto industriale classificato in classe V che si espande in territorio agricolo di classe III, con permesso di costruire in deroga ex art 14 del DPR 380/2001, come nei casi previsti dalla DGU n 44/2022; – tutti i procedimenti autorizzativi che comportano variante agli strumenti urbanistici come le procedure di Valutazione di impatto ambientale, le varianti sostanziali alla Autorizzazione integrata ambientale, le procedure per insediamenti produttivi ex art 8 del DPR 160/2010 ecc.; – modifiche di fatto, come la dismissione di edifici prima adibiti ad attività in classe I come scuole e ospedali, con conseguente cambio d’uso, necessario alla rifunzionalizzazione verso una attività che comporta l’attribuzione ad una classe maggiore, come la residenza, un’attività terziaria o commerciale, ecc.;	NON ACCOGLIMENTO: Evidenziato che la deroga del PdC può essere concessa nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, e può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi nonché le destinazioni d’uso ammissibili fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; già il primo allinea del comma 2 adottato prevede che la modifica interviene in caso di “modifiche e/o Varianti al PUG”, comprendendo, pertanto, qualsiasi variante, anche quelle effettuate con procedimenti speciali.

Osservazioni del Settore SUEI/SIT/Toponomastica				
Prot.	Oggetto	Tipologia modifica	Motivazione	Proposta di Risposta
	Art. 8. Attività particolari 1. la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici definiti dalla presente classificazione acustica è demandata ad un apposito regolamento da approvarsi a cura dell'Unione, in conformità ai criteri approvati con la D.G.R. 1197/2020 e s. m. i.; 2. Fino alla menazione del detto regolamento trovano diretta applicazione le disposizioni della suddetta D.G.R. 1197/2020 e s. m. i.; 3. E' inoltre facoltà del sindaco emanare specifiche ordinanze atte a regolare ulteriormente attività particolari in deroga alle disposizioni generali contenute nella presente disciplina, nel suddetto regolamento unione e nella DGR D.G.R. 1197/2020 e loro modifiche ed integrazioni;		si propone la riscrittura in riduzione del testo dell'art. 8, nel quale non si rinvencono disposizioni operative, al fine di ridurre il ricorso al rimando ad altre fonti normative, o semplici direttive alle stesse, chiarendo la possibilità di ricorrere alla regolazione puntuale di specifiche attività;	NON ACCOGLIMENTO: Non si rinvencono nell'articolo, come invece indicato nella motivazione, elementi di rimando "gravosi" per i lettori delle Norme. Fra l'altro, si nota che anche nella versione riscritta di articolo proposto si rinvia alla stessa normativa regionale già citata nella versione adottata. Il Regolamento citato è già predisposto ed è oggetto di proposta di approvazione consequenzialmente al presente Piano e le ordinanze che il Sindaco può/deve emanare sono espressamente definite dalla normativa (ex art. 9 del DPR 447/1995). Si riporta di seguito il testo adottato: Art. 8. Attività particolari 1. La Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna, sulla base dell'art. 11, comma 1, della L.R. 09/05/2001, n. 15, ha emanato una direttiva (approvata con D.G.R. n. 1197 del 21/09/2020) recante "Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 9 maggio 2001, n. 15", che fornisce indirizzi per le attività di cantiere, l'attività agricola, le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano carattere di attività temporanea, alla quale si rimanda. 2. È competenza dell'Unione l'approvazione di un apposito regolamento in materia di attività temporanee rumorose, in conformità ai criteri approvati con la succitata D.G.R. 1197/2020 e s. m. i. tenendo conto della necessità di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa con quelle delle attività economiche e lavorative. 3. Tutte le attività si dovranno attenere ad eventuali ordinanze o regolamenti e relative deroghe descritte nell'atto stesso, mentre per le altre attività rumorose non comprese in tali atti si dovrà fare riferimento al Regolamento di cui al precedente comma 2 e alla D.G.R. n. 1197/2020 e s. m. i.
	Art. 9. Prescrizioni per le zone confinanti relative allo stato di fatto 1. ...omissis...: <i>a) Situazione di compatibilità</i> ...omissis.. <i>b) Situazione di potenziale incompatibilità</i> Le classi acustiche confinanti individuate dal presente Piano differiscono per più di 5 dBA; tuttavia, in base alle misure effettuate dall'Autorità competente, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 15/2001 e s. m. i., non viene rilevata una situazione di conflitto acustico, ovvero non risultano superati i limiti assoluti di zona.		1 - la situazione indicata alla lettera c) è quella cui si fa riferimento nella osservazione alla cartografia prodotta dallo SUEI. In tale osservazione si propone una riclassificazione delle zone produttive in territorio rurale le quali, trovandosi facilmente in questa situazione, dovrebbero realizzare prima una verifica di impatto acustico e poi eventuali interventi di mitigazione, anche laddove non siano emerse conclamate situazioni di conflitto tramite segnalazione di situazioni di disturbo. La riclassificazione proposta in classe V con fascia di mediazione di classe IV, limiterebbe l'onere per le attività produttive zona agricola ai soli casi di disturbo segnalato. (si veda l'art 14 Piano di risanamento delle imprese, in	NON ACCOGLIMENTO: In merito alla situazione indicata alla lettera c) vedasi le motivazioni già esposte in risposta all'osservazione prot. 7401. In merito alle correzioni al testo proposte si precisa: 1) Per il punto 1, l'art. 9 delle Norme fa riferimento all'art. 15 della L.R. 15/2001, per il quale l'Autorità competente ai controlli è Arpa. Il Punto non è stato oggetto di aggiornamento rispetto alla Norme precedenti. 2) Per il punto 2, il termine "strategia" era già presente nelle Norme della Classificazione Acustica Strategica del PSC e non ha

Osservazioni del Settore SUEI/SIT/Toponomastica				
Prot.	Oggetto	Tipologia modifica	Motivazione	Proposta di Risposta
	Anche in questo caso non sono necessari interventi di risanamento, ma si tratta comunque di aree potenzialmente problematiche e che vanno, quindi, sottoposte ad un periodico monitoraggio acustico; in particolare, in funzione di un'eventuale modifica alle fonti di rumore presenti in una zona, anche se tale da non oltrepassare i limiti della propria classe, ma che causi un superamento dei limiti della classe confinante avente limiti più restrittivi. In questi casi, si renderà necessaria la predisposizione di un piano di risanamento acustico, di cui al successivo Capo II. <i>c) Situazione di incompatibilità</i> Le attività presenti all'interno delle UTO individuate dal presente piano non rispettano i limiti di cui al precedente Art. 5 e/o le aree al confine delle classi acustiche non rispettano, in base a risultanze di rilievi fonometrici eseguiti dall'Autorità competente, i limiti massimi previsti dalle rispettive classi acustiche. In questo caso è necessario la predisposizione di un piano di risanamento acustico, di cui al successivo Capo II, il quale deve individuare l'ambito territoriale interessato e tutte le strategie gli interventi che dovranno essere messe in atto per riportare il clima acustico entro i limiti di legge.		merito alla verifica automatica a carico delle imprese indotta dalla classificazione acustica), Si propongono due piccole correzioni al testo. 1) si propone di eliminare il riferimento alle misure e rilievi delle autorità competenti, in quanto nella prassi i rilievi volti alla verifica delle situazioni di incompatibilità, vengono disposte a carico del privato. 2) si propone di sostituire il termine strategie con il termine interventi, perché nel caso di accertata incompatibilità il titolare dell'attività "inquinante" è tenuto a realizzare delle vere e proprie opere di mitigazione.	dato alcun tipo di problematiche. Lo stesso è inteso per lasciare maggiore flessibilità alle attività da mettere in atto, che si possono sostanziare anche in "interventi", da predisporre secondo un cronoprogramma di priorità. Anche questo punto non è stato oggetto di aggiornamento rispetto alle Norme precedenti.
	Art. 10. Strumenti di risoluzione dei potenziali conflitti incompatibilità 1. Il superamento delle situazioni di incompatibilità o di potenziale incompatibilità, di cui al precedente Art. 9, potrà realizzarsi con le seguenti modalità: a) L'attuazione di piani di risanamento acustico, ai sensi dell'art. 5 della L. 447/1995, che prevedano la realizzazione di opere di mitigazione su attività, infrastrutture e tessuti urbani esistenti; b) l'adozione di idonee misure in fase di attuazione delle previsioni urbanistiche del PUG, mediante gli accordi operativi o i piani attuativi di iniziativa pubblica. l'attuazione di idonei interventi di mitigazione a carico dei soggetti, nei confronti dei quali sia accertato il superamento degli impatti indotti nei confronti di ricettori sensibili; 2. Le suddette modalità di superamento delle situazioni di potenziali conflitti sono specificate nei successivi Capi II e III delle presenti norme.		si propone di fare riferimento alle sole situazioni di incompatibilità nella rubrica, in quanto la risoluzione delle potenziali incompatibilità avviene esclusivamente mediante modifica della classificazione acustica, mentre la soluzione di incompatibilità accertate mediate puntuali rilievi fonometrici, avviene mediante la realizzazione delle opere di mitigazione. Si propone di eliminare i riferimenti agli accordi operativi o piani di iniziativa pubblica, in quanto nella prassi gli interventi di mitigazione sono il più delle volte realizzati mediante intervento diretto da parte del soggetto "inquinante", a seguito di ordine dell'autorità competente o in attuazione delle disposizioni contenute titoli abilitativi previsti dalle norme vigenti; Il ricorso sistematico allo strumento dell'accordo operativo e del piano attuativo rappresenta un indebito appesantimento del procedimento autorizzativo	NON ACCOGLIMENTO: L'art. 10 adottato tratta le modalità di superamento delle situazioni di incompatibilità e di potenziale incompatibilità, generate dal contatto diretto di classi con più di 5 DB di differenza, individuate ai sensi del precedente art. 9. Tali situazioni, qualora l'incompatibilità sia conclamata da apposite misurazioni fonometriche, possono essere sanate attraverso la realizzazione di opportune opere e/o interventi da prevedere in specifici piani di risanamento. Tali piani possono essere attivati anche in casi di singoli interventi diretti. Oppure, le situazioni di potenziale incompatibilità possono essere risolte, qualora vi sia una proposta di rigenerazione urbana di un comparto, mediante gli strumenti attuativi previsti dal PUG, nei quali si potrà definire una specificazione della classificazione acustica che raggiunga un miglioramento del clima acustico del comparto stesso. Pertanto, la risoluzione dei potenziali conflitti non si risolve con l'artificioso frazionamento del Piano Acustico, in contrasto con le

Osservazioni del Settore SUEI/SIT/Toponomastica				
Prot.	Oggetto	Tipologia modifica	Motivazione	Proposta di Risposta
	Art. 16. Accordi operativi e piani attuativi di iniziativa pubblica 1. Per evitare le situazioni di incompatibilità di cui al precedente Art. 9 delle presenti norme, gli accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica approvati ai sensi dell'art. 38 della L.R. 24/2017 e s. m. i., devono determinare una classificazione acustica dell'area di interesse coerente con quella delle aree confinanti prevedere le opere di mitigazione necessarie. 2. ... omissis 6. In particolare: a) Negli interventi di rigenerazione urbana, ove risulti impossibile il rispetto dei limiti previsti dalla classificazione acustica, i nuovi edifici da destinare a funzioni residenziali dovranno essere localizzati nelle posizioni più protette, alla massima distanza dalle sorgenti di rumorosità interne ed esterne all'area; per quanto riguarda gli edifici esistenti, nell'attribuzione della destinazione d'uso si terrà conto prioritariamente dei requisiti di qualità acustica richiesti per l'ambito in oggetto. Sarà, in ogni caso, da considerare tra gli obiettivi primari del progetto di riqualificazione il perseguimento del miglior clima acustico compatibile con le funzioni previste sull'area. b) l'insediamento delle funzioni "particolarmente protette" è comunque subordinato alla valutazione, tenuto conto delle situazioni esistenti e degli interventi previsti dal Piano, delle condizioni previste per la Classe I della classificazione acustica. 8. L'assenza di "Documentazione di Impatto Acustico" o di "Documentazione Previsionale del Clima Acustico", nei casi in cui obbligatoriamente richiesta, causerà la non procedibilità della richiesta la richiesta integrazioni. ...omissis...		<u>comma 1</u> La classificazione acustica di progetto delle aree interessate dagli accordi operativi o dai i piani attuativi di iniziativa pubblica, dipende, necessariamente, dalle destinazioni d'uso previste. In caso di potenziale conflitto dell'intervento previsto con le zone limitrofe, lo stesso strumento attuativo deve prevedere le opere di mitigazione. <u>comma 6</u> Si fa riferimento agli interventi di rigenerazione urbana, che è una categoria di intervento utilizzata dalla legge 24/2017 e di conseguenza dal PUG, che comprende molte categorie di intervento non assoggettati dalla normativa nazionale (art 8 del DPR 447/95) agli obblighi di valutazione previsionale di clima acustico o di impatto acustico. Si propone di fare riferimento alle sole tipologie d'intervento, più ridotte, previste dalla legge nazionale. <u>comma 8</u> L'improcedibilità della domanda deve essere limitata ai soli casi di effettiva carenza degli elementi, necessari per l'avvio del procedimento, mentre l'assenza di documentazione deve essere rilevata a procedimento in corso durante la richiesta integrazioni. In generale l'inquinamento acustico atteso non produce una incompatibilità assoluta dell'intervento, quanto piuttosto la realizzazione di opere di mitigazione. Si ritiene pertanto inopportuno introdurre tali elementi di eccessiva rigidità nel procedimento, riferiti alla documentazione acustica. Tale modifica risulterebbe coerente con l'art 22 comma 4 delle presenti norme che recita "Nel caso in cui non vengano presentate la "Documentazione di previsione di Impatto Acustico", la "Documentazione Previsionale del Clima Acustico" e la "Documentazione inerente ai requisiti acustici passivi degli edifici", ciascuna nei rispettivi casi indicati dalle presenti norme e/o dalla normativa sovraordinata, si richiederà l'integrazione e si sospenderà la procedura di autorizzazione. "	indicazioni della normativa e delle direttive regionali in merito alle unità territoriali omogenee. ACCOGLIMENTO PARZIALE: <u>Comma 1</u> Prioritariamente, gli interventi che possono essere proposti mediante Accordi Operativi o Piani Attuativi di I.P. devono essere coerenti sotto il profilo ambientale, paesaggistico, morfologico, ec. con il contesto e, pertanto, anche per quanto attiene al fattore "rumore" deve essere verificata una coerenza con l'intorno. Ciò innesci una proposta di Classificazione Acustica idonea al contesto. Qualora vi siano proposte che potrebbero determinare una Classificazione Acustica NON coerente con il contesto, fatto salvo l'accordo con il Comune, l'attuatore dovrà prevedere contestualmente gli interventi di mitigazione rispetto al contesto. Pertanto, in parziale accoglimento dell'osservazione, si propone la seguente riscrittura del comma: 1. Per evitare le situazioni di incompatibilità di cui al precedente Art. 9 delle presenti norme, gli accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica approvati ai sensi dell'art. 38 della L.R. 24/2017 e s. m. i., devono prioritariamente determinare una classificazione acustica dell'area di interesse coerente con quella delle aree confinanti, ovvero prevedere le opere di mitigazione necessarie a rendere la proposta compatibile con il contesto delle aree confinanti. <u>Comma 6</u> L'assoggettabilità alla realizzazione di uno studio di impatto o clima acustico non dipende dalla tipologia di intervento edilizio sulla base alla classificazione nazionale (DPR 380/2001) o regionale (L.R. 15/2013 L.R. 24/2017), ma se lo specifico intervento determina una modifica delle sorgenti rumorose e/o dello stato di clima acustico dell'area. Quanto indicato al comma 6 dell'art. 16 adottato è un indirizzo di buon senso per la localizzazione di funzioni protette all'interno di un tessuto urbano, che deve essere verificato in caso di approvazione di accordo operativo o piano attuativo di iniziativa pubblica. <u>Comma 8</u>

Osservazioni del Settore SUEI/SIT/Toponomastica				
Prot.	Oggetto	Tipologia modifica	Motivazione	Proposta di Risposta
				Valutato che l'assunto è già previsto nell'art. 22, comma 4, si propone l'abrogazione dell'intero comma. 8. L'assenza di "Documentazione di Impatto Acustico" o di "Documentazione Previsionale del Clima Acustico", nei casi in cui obbligatoriamente richiesta, causerà la non procedibilità della richiesta.
	Art. 17. Documentazione previsionale di impatto acustico 1. La "Documentazione di previsione di Impatto Acustico", di cui alla D.G.R. 14/04/2004, n. 673 e s. m. i., è da allegare obbligatoriamente alle istanze di autorizzazione nel caso di realizzazione, modifica, compreso il mutamento d'uso senza opere, e il potenziamento di: ...omissis... g) attività di servizio quali, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi; ...omissis...		tra le attività cui è richiesto la "Documentazione di previsione di Impatto Acustico" sono inserite le attività alberghiere, che non sono generatrici di impatti significativi. Si propone di non assoggettarle all'onere di produrre detta documentazione	ACCOGLIMENTO La disposizione è stata ripresa pedissequamente dall'art. 9 delle precedenti Norme della CAS, allegata al PSC. Tuttavia, valutato che le strutture alberghiere Non sono contemplate dalla DGR 673/2004 fra le attività assoggettate alla presentazione di documentazione previsionale di impatto acustico, si accoglie la richiesta.
	Art. 22. Prescrizioni e sanzioni 1. Chiunque, nell'esercizio di una sorgente sonora fissa o mobile, supera i valori prescritti nelle presenti norme viene punito con la sanzione amministrativa prevista all'art. 10, comma 2 della L. 447/1995 e s. m. i. con la sanzioni amministrative previste dalla L. 447/1995, dalla LR 15/2001 e LL. mm. ii., come recepite nel REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE. 2. Le violazioni dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della L. 447/1995 e delle disposizioni dettate in applicazione della legge dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, è punita con la sanzione amministrativa prevista all'art. 10, comma 3, della stessa legge. 3. Fatta salva l'applicazione della sanzione di cui ai precedenti commi 1 e 2, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico prevista dalla L.R. 15/2001 comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 16 della medesima legge e s. m. i.		L'articolo 22 delle presenti norme, individua solo alcune delle fattispecie disciplinate anche nel regolamento comunale. Si propone di unificare in un unico documento la disciplina sanzionatoria in materia di inquinamento acustico.	NON ACCOGLIMENTO: Il Piano di Classificazione Acustica ha un regime di approvazione e modifica diverso da altri regolamenti e disciplina fattispecie diverse, non contenute nel Regolamento delle attività temporanee rumorose. Non può contenere un regime sanzionatorio da applicare ad uno strumento attuativo diverso. Il Regolamento per le attività temporanee rumorose ha un proprio ambito di applicazione e deve contenere le proprie Norme di regolazione comprese le eventuali sanzioni da applicarsi in caso di mancato rispetto. Trattandosi di due strumenti distinti è più agevole contraddistinguerli per le loro specificità.

Osservazioni d’Ufficio del Settore Programmazione Territorio				
Prot.	Oggetto	Tipologia modifica	Motivazione	Proposta di Risposta
N. 7418 del 15/4/2024	1. Nelle Tav. 1.C “Inquadramento generale” e 2.A “Comune di Riva del Po – Centri di Berra, Cologna e Serravalle”, individuazione in classe I della struttura Casa di riposo Casa Protetta Dott. Attilio Capatti, sita in Via Attilio Capatti, 31 a Serravalle;	cartografia	Trattasi di refuso, in quanto attività privata non identificata cartograficamente nel PUG.	ACCOGLIMENTO
	2. Nelle Tav. 1.D “Inquadramento generale” e 2.C “Comune di Copparo – Capoluogo”, individuazione in classe I della struttura socio-sanitaria privata, Casa Residenza per Anziani CIDAS Curina, sita in Via Pietro Nenni, 26 a Copparo;	cartografia	Trattasi di refuso, in quanto attività privata non identificata cartograficamente nel PUG.	ACCOGLIMENTO
	3. Nelle Tav. 1.F “Inquadramento generale” e 2.F “Comune di Tresignana – Centri di Tresigallo, Final di Rero, Roncodigà, Rero”, prosecuzione delle fasce stradali della SP 28 parallelamente al confine con il territorio comunale di Jolanda di Savoia, coincidente con il confine stradale.	cartografia	Trattasi di refuso dovuto al proseguimento dell’arteria stradale al di fuori del territorio di competenza.	ACCOGLIMENTO

La Responsabile del Settore
Programmazione del Territorio
SILVIA TREVISANI

Il Consulente Esterno Coordinatore
Giuliani Servizi s.r.l.
ING. LUIGI GIULIANI